

All'Illustre Presidente
Sen. Tommaso Nannicini
Commissione Parlamentare di controllo
sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Oggetto: Audizione della Fondazione Enasarco in tema di organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

In relazione all'Ordinanza emessa il 22 aprile 2021 dal Tribunale di Roma – Sezione XVI Civile nel sub procedimento cautelare n. R.G. 745/2021-1, la Fondazione opera con la massima accortezza e prudenza e, a tal fine, a seguito dell'Ordinanza, ha acquisito sia un parere legale dal Collegio di difesa dell'Ente (composto dai Professori Avvocati Raffaele Lener, Giampiero Proia e dall'Avvocato Carlo Cipriani), sia un parere *pro veritate* autonomo e terzo dallo Studio Legale Grande Stevens – Avv. Michele Briamonte.

In base ai suddetti pareri, riteniamo di poter offrire a Codesta Spettabile Commissione le seguenti sintetiche informazioni.

1. Va anzitutto precisato che l'Ordinanza del Tribunale di Roma non ha ad oggetto atti o provvedimenti compiuti da organi amministrativi della Fondazione Enasarco.

Tale Ordinanza, infatti, ha ad oggetto una delibera assunta da un organismo autonomo e indipendente, denominato "*Commissione Elettorale*", che è previsto dal Regolamento elettorale approvato dai Ministeri Vigilanti, e non ha alcuna competenza gestoria (artt. 5 e 25 del Regolamento).

Precisamente, l'Ordinanza, accogliendo un'istanza cautelare presentata dal signor Nesta, ha sospeso esclusivamente l'efficacia della delibera assunta dalla Commissione Elettorale predetta in data 28 dicembre 2020. Non ha deciso, invece, la questione relativa alla asserita invalidità di tale delibera, che sarà oggetto della sentenza che definirà il giudizio di merito a cognizione piena.



Ho già provveduto a trasmettere l'Ordinanza al Presidente della Commissione Elettorale invitandolo a procedere alla convocazione e, al momento, detta Commissione sta individuando una data utile per i nove Commissari. Conseguentemente darà seguito a quanto statuito dall'Ordinanza e procederà agli adempimenti di sua competenza (l'art. 25, comma 1, del Regolamento demanda alla Commissione, in particolare, il compito di verificare i risultati delle votazioni e di proclamare i risultati elettorali). Pertanto, come rilevato anche dall'Ordinanza, non vi è allo stato un rischio di "stallo" nella *governance* della Fondazione.

2. A conferma di ciò, si sottolinea, inoltre, che l'Ordinanza ha volutamente ommesso qualsiasi provvedimento riguardo alla validità dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Pertanto, l'attuale Consiglio di Amministrazione è legittimato a proseguire le sue funzioni fino a quando la Commissione Elettorale non provvederà a sostituire la Delibera oggetto di sospensione e ad effettuare una nuova proclamazione degli eletti.

Ciò risulta ulteriormente confermato dalla Ordinanza, laddove il Tribunale ha precisato che "dalla sospensione" della Delibera la "Fondazione non ricaverrebbe alcun danno" se non il "problema di mero fatto" della "individuazione dei tre membri residui del Consiglio di Amministrazione" (Ordinanza Cautelare, pag. 29).

L'Ordinanza non ha dunque né statuito nel *decisum* ma nemmeno prospettato nella sua motivazione l'immediata caducazione dell'intero Consiglio di Amministrazione. Al contrario, l'Ordinanza ha precisato che la sospensione della deliberazione della Commissione Elettorale esaurisce l'interesse ad agire dei ricorrenti, respingendo le altre istanze cautelari da essi proposte (cfr. Ordinanza Cautelare, pag. 22).

3. Infine, si ricorda che, come tutti i provvedimenti cautelari, la legge prevede che avverso l'Ordinanza può essere proposto reclamo (art. 669-terdecies c.p.c.).

La Fondazione è in procinto di depositare il reclamo, e, anche sulla base del parere dei propri difensori, confida che esso sarà accolto. Peraltro, si precisa che per la definizione del reclamo sono previsti tempi brevi.

Infatti, il comma 5 del predetto art. 669-terdecies c.p.c. prevede che il Collegio "pronuncia, non oltre 20 giorni dal deposito del ricorso, Ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il procedimento cautelare".

IL PRESIDENTE
Antonello Marzolla